

**ESTRATTO**

**ART. 8. - DIRITTO DI ASSEMBLEA -**

Il diritto di assemblea del personale è sancito all'art.20 della L.20/05/70, n.300 e ribadito all'art.2 del CCNQ del 7.8.98.

I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati con l'Amministrazione, per n.12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Il diritto di indire assemblee spetta alle OO.SS. firmatarie del CCNL ed alla RSU.

Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti (assemblee generali) o gruppi di essi (assemblee di gruppo o di reparto o professioni).

Quando un'assemblea riguarda soltanto una determinata unità operativa, la partecipazione di un dipendente estraneo a quella unità non è consentita; in caso contrario la sua assenza dal servizio sarà considerata a tutti gli effetti ingiustificata.

Risulta escluso da questo vincolo un dirigente sindacale aziendale per ogni O.S. e R.S.U.; in tal caso, la partecipazione all'assemblea non viene computata sul monte ore totale relativo alle assemblee.

A lato di convocazione di assemblea generale e di Unità Operativa i Responsabili di Unità Operativa predisporranno il piano di lavoro.

**ART 9. - MODALITA' DI INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA -**

La data di convocazione, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle assemblee, vanno comunicate per iscritto, con un preavviso di almeno 5 giorni per le assemblee generali e 3 giorni lavorativi per le assemblee di gruppi o di Unità Operativa, ed indirizzate al Direttore Generale, alla Dirigenza Medica, al Servizio Gestione del Personale ed al Responsabile dell'U.O., nel caso di assemblea di una Unità Operativa. In caso di assemblea l'Azienda garantisce l'applicazione delle norme relative ai contingenti minimi.

In caso di eccezionali e motivate esigenze l'Amministrazione si riserva di spostare la data con comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali promotrici.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore prima della data stabilita.

La partecipazione all'assemblea non può pregiudicare le esigenze dell'utenza e deve essere effettuata nel rispetto delle norme poste a tutela dei pazienti.

Tale partecipazione va garantita in applicazione dei contingenti minimi.

#### **ART. 10 - MODALITA' DI ADESIONE ALL'ASSEMBLEA -**

I dipendenti in servizio che intendono intervenire all'assemblea devono timbrare il cartellino marcatempo (o badge elettronico ) sia in uscita dal reparto che al rientro nello stesso.

La verifica della effettiva partecipazione sarà operata dall'Amministrazione.